



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 192 del 27-10-2023

Oggetto: INTEGRAZIONE PIAO 2023/2025 NELLA SEZIONE "ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO", E, IN PARTICOLARE, NELLA SOTTOSEZIONE "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE", CON RIFERIMENTO ALLA ANNUALITÀ 2024

Il giorno **ventisette ottobre duemilaventitre**, alle ore **11:00**, nella Residenza municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
CAPPONI FRANCO	SINDACO	Presente
BUSCHITTARI DAVID	VICESINDACO	Presente in videoconferenza
MORETTI LUANA	ASSESSORE	Presente
MEDEI LUDOVICA	ASSESSORE	Presente
SILEONI TOMMASO	ASSESSORE	Assente

presenti n. 4 assenti n. 1

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (articolo 97, comma 4a, del D.Lgs. n. 267/2000) il Vicesegretario Comunale **Dott.ssa Liliana Palmieri**.

Il **Sindaco, FRANCO CAPPONI**, constatato il numero legale degli intervenuti, pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno:

Documento istruttorio del Funzionario responsabile del Settore “Affari generali ed istituzionali – Risorse umane – Servizi demografici”, Dott.ssa Liliana Palmieri:

PREMESSO che:

- l’art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, contenente “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*”, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, prescrive in capo alle pubbliche amministrazioni, con più di 50 dipendenti, l’adozione di un Piano integrato di attività e di organizzazione, di seguito semplicemente PIAO, di durata triennale, con aggiornamento annuale;
- tra gli adempimenti assorbiti nel PIAO, individuati dal D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81, è previsto anche il Piano dei Fabbisogni (art. 6 D.Lgs. n. 165/2001);
- il D.M. 30 giugno 2022, n. 132, pubblicato in G.U. n. 209 in data 7/09/2022 ed in vigore dal 22/09/2022, ha definito gli schemi tipo del nuovo strumento di programmazione, nonché le modalità semplificate applicabili agli enti con meno di 50 dipendenti;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 73 in data 28/04/2023, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO) 2023/2025;

RAVVISATA la necessità di integrare il PIAO 2023/2025, nella sezione “*Organizzazione e Capitale umano*”, e, in particolare, nella sottosezione “*Piano triennale dei fabbisogni di personale*”, con riferimento alla annualità 2024, nelle more dell’approvazione del PIAO 2024/2026, da eseguire in esito all’approvazione del Bilancio di previsione 2024/2026;

VISTO l’articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., che nei commi 2 e 3 testualmente dispone:

“2. *Allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell’articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l’articolo 33. Nell’ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all’articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.*

3. *In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all’articolo 6-ter, nell’ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall’articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.”;*

VISTO il decreto 8 maggio 2018, con il quale il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le suddette “*Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche*” (Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/07/2018);

PRESO ATTO che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, a modifica dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre non come mera elencazione di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale, che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale;

VISTI, in tema di vincoli e capacità assunzionali, i commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater dell'articolo 1 della legge n. 296/2006, che vengono di seguito riportati:

"557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) [riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile];

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'articolo 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione";

ATTESO che, a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 183/2011 (*Legge di stabilità 2012*), non sono emerse situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale rispetto alla programmazione del fabbisogno del personale per l'anno 2024, in quanto attualmente la situazione del personale è caratterizzata da carenza di risorse umane riguardante tutti i settori, con un aggravio di lavoro consistente, nonché da una difficoltà persistente nell'organizzazione turnata dei servizi nei settori interessati;

CONSIDERATO, altresì, per quanto attiene alle condizioni ed ai vincoli preliminari alle assunzioni, che l'ente ha rispettato gli stessi, come di seguito riassunto:

- 1) riduzione delle spese di personale rispetto al triennio 2011/2013 (pari ad € 1.577.024,28) ex art. 1, commi 557 e ss., legge n. 296/2006;
- 2) effettuazione, per l'anno 2024, come sopra specificato, della ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ex art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001;
- 3) approvazione del piano triennale delle azioni positive 2023/2025, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006, ricondotto all'interno del PIAO

2023/2025, nella sezione “*Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione*”, che resta confermato e sostanzialmente invariato nell’anno 2024, sussistendo l’equilibrio prescritto dalle disposizioni sopracitate;

- 4) adozione del piano della performance 2023/2025, ex art. 10, comma 5, del D.Lgs. n. 150/2009, ricondotto all’interno del PIAO 2023/2025;
- 5) ottemperanza all’obbligo di certificazione dei crediti, ex art. 27, comma 2, lettera c), del D.L. n. 66/2014;
- 6) rispetto dei termini di approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione, del bilancio consolidato e dell’invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, ex art. 9, comma 1-*quiquies*, del D.L. n. 113/2016;

ATTESO che il dipendente matr. n. 539, Istruttore amministrativo (ex categoria professionale C, posizione economica C1), reinquadrato nell’area degli Istruttori, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, incardinato nel Settore “Affari Generali ed Istituzionali – Risorse Umane – Servizi Demografici”, si è dimesso con decorrenza dal 1° ottobre 2023 (determinazione n. 113/670 del 29/08/2023), con diritto alla conservazione del posto per il periodo di 6 mesi;

VISTO l’articolo 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 2019, come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 e, successivamente, dall’articolo 1, comma 853, lett. a), b) e c), della L. 27 dicembre 2019, n. 160, avente decorrenza dal 1° gennaio 2020, a mente del quale:

“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto della gestione approvato. ... omissis ... I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per

remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

RILEVATO che la normativa suddetta ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale dei comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole del *turn over* e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;

DATO ATTO che con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dip. Funzione pubblica in data 17/03/2020 (G.U. n. 108 del 27/04/2020) sono state individuate le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni;

DATO ATTO che l'applicazione del nuovo regime vincolistico introdotto dal citato D.P.C.M. attuativo dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 (c.d. *Decreto Crescita*), implica per questo Ente il rispetto della regola per cui il tetto massimo di spesa (all'interno delle facoltà assunzionali di legge) è determinato in riferimento ai dati del rendiconto 2022, come approvato con delibera del Consiglio comunale n. 10 del 27/04/2023;

VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione pubblica del 13 maggio scorso (G.U. n. 226 in data 11/09/2020);

PRESO ATTO che, sulla base dei conteggi effettuati dal Servizio Finanziario, la spesa potenziale massima annua, derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni, è determinata come segue:

Spesa di personale (al netto irap) (+)	€ 2.274.952,93
Spesa potenziale calcolata sulle facoltà assunzionali disponibili (+)	€ 232.607,09
Spesa potenziale massima (A) (=)	€ 2.507.560,02

PRESO ATTO della Macrostruttura Organizzativa del Comune di Treia, suddivisa per Settori, predisposta dal Responsabile del I Settore ed allegata al presente provvedimento, sotto la lettera “A”, modificata - da ultimo - con deliberazione di Giunta comunale n. 102 in data 25/05/2022;

CONSIDERATO che, in base alla normativa suddetta, nell'anno 2024 è possibile assumere personale a tempo indeterminato, in applicazione del nuovo regime introdotto con D.P.C.M. 17 aprile 2020, sempre nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla vigente normativa;

ATTESO che, attualmente e fino al 31/12/2024, termine stabilito dall'art. 1, comma 14-ter del D.L. 80/2021, in virtù di quanto disposto con legge n. 56/2019 (cd. “*Legge Concretezza*”), non vige l'obbligo di attivare, prima di una procedura concorsuale, la procedura di mobilità volontaria prevista dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001;

RITENUTO di integrare il PIAO 2023/2025, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 73 in data 28/04/2023, nella sezione “*Organizzazione e Capitale umano*”, e, in particolare, nella sottosezione “*Piano triennale dei fabbisogni di personale*”, con riferimento alla annualità 2024, prevedendo le seguenti **assunzioni a tempo indeterminato**:

- copertura, con orario a tempo pieno, di n. 1 posto di Istruttore amministrativo (ex categoria professionale C), nell'ambito dell'area degli Istruttori, nel Settore “Affari Generali ed Istituzionali – Risorse Umane – Servizi Demografici”, tramite

espletamento della procedura di mobilità esterna volontaria ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., ovvero tramite scorrimento di graduatorie del Comune (laddove esistenti) o di altri enti, o tramite concorso pubblico, con modalità da valutare in base alla situazione contingente, in funzione della rapida copertura del posto, fermo restando che il dipendente dimissionario ha diritto alla conservazione del medesimo per il periodo di 6 mesi decorrente dal 1° ottobre 2023;

VISTO l'articolo 13 comma 6 del CCNL del comparto Funzioni Locali 2019/2021 siglato il 16/11/2022, il quale dispone che, in applicazione di quanto disposto dall'art. 52, c. 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs. n. 165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e della professionalità maturate dalle risorse umane ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra aree può avere luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella Tabella C di Corrispondenza allegata al suddetto contratto;

RILEVATO che le progressioni suddette, sulla base di quanto previsto dal comma 8 dell'art.13 sopra citato, possono essere finanziate anche mediante l'utilizzo di risorse determinate ai sensi dell'art. 1, comma 612, della L. n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022), in misura non superiore allo 0,55 % del monte salari dell'anno 2018; questo in alternativa alle ordinarie facoltà assunzionali, sulla base degli orientamenti applicativi condivisi Aran-Rgs-Dfp sulle progressioni verticali;

CONSIDERATO che, ai fini di quanto sopra, l'amministrazione ha valutato l'attuale organizzazione del personale ed i carichi di lavoro dei vari settori, individuando la maggiore necessità nel settore Affari Generali e nei settori Lavori Pubblici e Urbanistica;

RITENUTO, pertanto, di prevedere nel 2024 l'effettuazione delle seguenti progressioni verticali, ai sensi della normativa sopra richiamata:

- n. 1 progressione verticale dall'Area degli Operatori esperti (ex categoria professionale B e B3) all'Area degli Istruttori (ex categoria professionale C), con profilo professionale tecnico, presso il Settore "Lavori Pubblici ed Ambiente – Servizi tecnici e manutentivi";
- n. 1 progressione verticale dall'Area degli Istruttori (ex categoria professionale C) all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex categoria professionale D), con profilo professionale amministrativo, presso il Settore "Affari Generali ed Istituzionali – Risorse Umane – Servizi Demografici";
- n. 1 progressione verticale dall'Area degli Istruttori (ex categoria professionale C) all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex categoria professionale D), con profilo professionale tecnico, presso il Settore "Urbanistica e Territorio – SUE";

rinviano a successivo atto l'esatta individuazione dei profili professionali per i quali è prevista la progressione verticale;

PRECISATO che le progressioni suddette dovranno essere finanziate mediante l'utilizzo di risorse determinate ai sensi dell'art. 1, comma 612, della L. n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022), in misura non superiore allo 0,55 % del monte salari dell'anno 2018, ai sensi dell'art 13, comma 8, del CCNL 2019/2021;

DATO ATTO che le procedure valutative per l'attribuzione delle progressioni suddette si svolgeranno sulla base di quanto contenuto in apposito regolamento da adottarsi nel rispetto delle modalità e delle prescrizioni contenute nell'art. 13, comma 7, del CCNL 2019/2021;

RILEVATA la necessità di procedere alla costituzione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 79 del CCNL 2019/2021, in tempi utili all'espletamento della procedura suddetta entro il primo semestre 2024;

RILEVATO, inoltre, che:

- l'articolo 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che, per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti;
- nelle forme di lavoro flessibile sono ricompresi: il personale a tempo determinato, con convenzioni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; i contratti di formazione-lavoro ed altri rapporti formativi; la somministrazione di lavoro, nonché il lavoro accessorio; le integrazioni orarie dei lavoratori socialmente utili (ecc.);

VISTI i limiti di spesa previsti, per l'attivazione del lavoro flessibile, dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 78/2010, che per questo Ente si traducono in un limite massimo di spesa annuale pari ad € 67.000,00;

RITENUTO di dover prevedere nel 2024 anche l'attivazione o prosecuzione di una o più forme di lavoro flessibile previste dalla legge, come sopra elencate in via esemplificativa, per rispondere alle eventuali esigenze di supporto operativo ed amministrativo dei vari settori, al fine di garantire la continuità dei servizi ed il tempestivo assolvimento degli adempimenti di legge, prevedendo, in particolare:

- continuazione rapporto di lavoro a tempo determinato in corso con il dipendente matr. n. 564, in scadenza il 31 dicembre p.v., con il profilo di Istruttore informatico (ex categoria professionale C), nell'ambito dell'area degli Istruttori, con orario a tempo parziale al 50%, per n. 12 mesi, dal 01/01/2024 al 31/12/2024, al fine di fornire un supporto tecnico funzionale alla gestione informatizzata dei programmi in dotazione al Comando di Polizia Locale per gli adempimenti amministrativi connessi ai procedimenti sanzionatori;
- somministrazione, da parte di agenzia interinale, di lavoro a tempo determinato di n. 1 unità di personale con il profilo di Istruttore amministrativo (ex categoria professionale C), nell'ambito dell'area degli Istruttori, con orario a tempo pieno, per n. 8 mesi, a decorrere da gennaio 2024, da destinare al Settore "Affari Generali ed Istituzionali – Risorse Umane – Servizi Demografici", nelle more della copertura del posto resosi vacante (sopra specificato), in prosecuzione della somministrazione in via di attivazione con decorrenza da novembre p.v.;

RILEVATO che la spesa totale per l'attuazione del piano in parola è inferiore alla spesa potenziale massima (spesa media 2011-2013);

DATO ATTO che la Regione Marche ha autorizzato l'assunzione, per esigenze connesse al sisma, di n. 7 unità a tempo pieno, con copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 50-bis del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii., nel limite di spesa *pro capite* pari ad € 41.428,57, delle quali n. 5 unità sono state stabilizzate e n. 2 sono attualmente coperte fino al 31 dicembre 2023 (come specificato nell'allegato "B"), prevedendo fin da ora, purché sussistano le condizioni normative ed economiche, la proroga dei rapporti di lavoro in essere;

DATO ATTO che l'Ente è stato autorizzato ad assumere n. 1 unità a tempo pieno e determinato, con copertura finanziaria nel limite di spesa *pro capite* pari ad € 41.428,57, sulla base dell'Ordinanza PNC (Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al

PNRR) n. 17 del 14 aprile 2022, articolo 5 comma 3, lettera a) e del decreto n. 376 del 3 agosto 2022 del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori colpiti dall'evento sismico del 24 agosto 2016, e che il posto è attualmente coperto fino al 31 dicembre 2023 (come specificato nell'allegato "B"), prevedendo fin da ora, purché sussistano le condizioni normative ed economiche, la proroga del rapporto di lavoro in essere;

DATO ATTO che per l'attuazione degli interventi finanziati dal PNRR, ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 80/2021 (convertito, con modificazioni, in legge 113/2021), è prevista l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato, sulla base di quanto previsto in ogni singolo progetto, come specificato nell'allegato "B" al presente atto;

RILEVATO che le risorse umane ed economiche per la gestione dell'emergenza ucraina, in virtù dell'accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 L. n. 241/1990, sono stabilite secondo le indicazioni dettate dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Macerata e che la relativa convenzione è stata prorogata fino al 31/12/2023 con deliberazione di Giunta comunale n. 61 del 13/04/2023;

ATTESO che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima, è coerente con il limite di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO l'articolo 19, comma 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

RICHIESTO il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria per l'accertamento della coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con il principio di riduzione complessiva della spesa;

PRECISATO che:

- la programmazione del fabbisogno del personale potrà essere ulteriormente rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati e nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;
- la proposta di cui trattasi è oggetto di comunicazione alle rappresentanze sindacali, ai sensi del vigente CCNL;

DATO ATTO che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo conto consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

DATO ATTO, inoltre, che questo Ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999;

PRECISATO che si prenderà atto del presente provvedimento all'interno del PIAO 2024/2026 e che, comunque, dovrà essere assicurata la coerenza dei suoi contenuti ai documenti di programmazione finanziaria, previsti a legislazione vigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni, che ne costituiscono il necessario presupposto;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

PREMESSO quanto sopra;

SI PROPONE

- di DICHIARARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - di INTEGRARE il PIAO 2023/2025, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 73 in data 28/04/2023, nella sezione “*Organizzazione e Capitale umano*”, e, in particolare, nella sottosezione “*Piano triennale dei fabbisogni di personale*”, con riferimento alla **annualità 2024**, prevedendo quanto segue:
 - copertura a tempo indeterminato, con orario a tempo pieno, di n. 1 posto di Istruttore amministrativo (ex categoria professionale C), nell’ambito dell’area degli Istruttori, nel Settore “Affari Generali ed Istituzionali – Risorse Umane – Servizi Demografici”, tramite espletamento della procedura di mobilità esterna volontaria ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., ovvero tramite scorrimento di graduatorie del Comune (laddove esistenti) o di altri enti, o tramite concorso pubblico, con modalità da valutare in base alla situazione contingente, in funzione della rapida copertura del posto, fermo restando che il dipendente dimissionario ha diritto alla conservazione del medesimo per il periodo di 6 mesi decorrente dal 1° ottobre 2023;
 - effettuazione delle seguenti progressioni verticali, ai sensi dell’articolo 13 comma 6 del CCNL del comparto Funzioni Locali 2019/2021:
 - n. 1 progressione verticale dall’Area degli Operatori esperti (ex categoria professionale B e B3) all’Area degli Istruttori (ex categoria professionale C), con profilo professionale tecnico, presso il Settore “Lavori Pubblici ed Ambiente – Servizi tecnici e manutentivi”;
 - n. 1 progressione verticale dall’Area degli Istruttori (ex categoria professionale C) all’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione (ex categoria professionale D), con profilo professionale amministrativo, presso il Settore “Affari Generali ed Istituzionali – Risorse Umane – Servizi Demografici”;
 - n. 1 progressione verticale dall’Area degli Istruttori (ex categoria professionale C) all’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione (ex categoria professionale D), con profilo professionale tecnico, presso il Settore “Urbanistica e Territorio – SUE”;
- rinviano a successivo atto l’esatta individuazione dei profili professionali per i quali è prevista la progressione verticale e precisando quanto segue:
- le progressioni suddette dovranno essere finanziate mediante l’utilizzo di risorse determinate ai sensi dell’art. 1, comma 612, della L. n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022), in misura non superiore allo 0,55 % del monte salari dell’anno 2018, ai sensi dell’art 13, comma 8, del CCNL 2019/2021;
 - le procedure valutative per l’attribuzione delle progressioni suddette si svolgeranno sulla base di quanto contenuto in apposito regolamento da adottarsi nel rispetto delle modalità e delle prescrizioni contenute nell’art. 13, comma 7, del CCNL 2019/2021;
 - è necessario procedere alla costituzione del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2024, ai sensi dell’art. 79 del CCNL 2019/2021, in tempi utili all’espletamento della procedura suddetta entro il primo semestre 2024;
- attivazione o prosecuzione di una o più forme di lavoro flessibile previste dalla legge, per rispondere alle eventuali esigenze di supporto operativo ed amministrativo dei vari settori, al fine di garantire la continuità dei servizi ed il tempestivo assolvimento degli adempimenti di legge, nel rispetto dei limiti di spesa previsti, per l’attivazione del lavoro flessibile, dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge

78/2010, che per questo Ente si traducono in un limite massimo di spesa annuale pari ad € 67.000,00, prevedendo, in particolare:

- continuazione rapporto di lavoro a tempo determinato in corso con il dipendente matr. n. 564, in scadenza il 31 dicembre p.v., con il profilo di Istruttore informatico (ex categoria professionale C), nell'ambito dell'area degli Istruttori, con orario a tempo parziale al 50%, per n. 12 mesi, dal 01/01/2024 al 31/12/2024, al fine di fornire un supporto tecnico funzionale alla gestione informatizzata dei programmi in dotazione al Comando di Polizia Locale per gli adempimenti amministrativi connessi ai procedimenti sanzionatori;
- somministrazione, da parte di agenzia interinale, di lavoro a tempo determinato di n. 1 unità di personale con il profilo di Istruttore amministrativo (ex categoria professionale C), nell'ambito dell'area degli Istruttori, con orario a tempo pieno, per n. 8 mesi, a decorrere da gennaio 2024, da destinare al Settore "Affari Generali ed Istituzionali – Risorse Umane – Servizi Demografici", nelle more della copertura del posto resosi vacante (sopra specificato), in prosecuzione della somministrazione in via di attivazione con decorrenza da novembre p.v.;
- di PRECISARE che si prenderà atto del presente provvedimento all'interno del PIAO 2024/2026 e che, comunque, dovrà essere assicurata la coerenza dei suoi contenuti ai documenti di programmazione finanziaria, previsti a legislazione vigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni, che ne costituiscono il necessario presupposto;
- di DARE ATTO che:
 - la previsione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano rispetta i limiti di cui al D.L. 30 aprile 2019, n. 34;
 - il piano rispetta i limiti di spesa del personale previsti dal comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006, quale spesa potenziale massima per la dotazione organica dell'Ente;
 - la Regione Marche ha autorizzato l'assunzione, per esigenze connesse al sisma, di n. 7 unità a tempo pieno, con copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 50-bis del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii., nel limite di spesa *pro capite* pari ad € 41.428,57, delle quali n. 5 unità sono state stabilizzate e n. 2 sono attualmente coperte fino al 31 dicembre 2023 (come specificato nell'allegato "B"), prevedendo fin da ora, purché sussistano le condizioni normative ed economiche, la proroga dei rapporti di lavoro in essere;
 - l'Ente è stato autorizzato ad assumere n. 1 unità a tempo pieno e determinato, con copertura finanziaria nel limite di spesa *pro capite* pari ad € 41.428,57, sulla base dell'Ordinanza PNC (Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR) n. 17 del 14 aprile 2022, articolo 5, comma 3, lettera a) e del decreto n. 376 del 3 agosto 2022 del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori colpiti dall'evento sismico del 24 agosto 2016, e che il posto è attualmente coperto fino al 31 dicembre 2023 (come specificato nell'allegato "B"), prevedendo fin da ora, purché sussistano le condizioni normative ed economiche, la proroga del rapporto di lavoro in essere;
 - per l'attuazione degli interventi finanziati dal PNRR, ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 80/2021 (convertito, con modificazioni, in legge 113/2021), è prevista l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato, sulla base di quanto previsto in ogni singolo progetto, come specificato nell'allegato "B" al presente atto;

- le risorse umane ed economiche per la gestione dell'emergenza ucraina, in virtù dell'accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 L. n. 241/1990, sono stabilite secondo le indicazioni dettate dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Macerata e che la relativa convenzione è stata prorogata fino al 31/12/2023 con deliberazione di Giunta comunale n. 61 del 13/04/2023;
 - la programmazione del fabbisogno del personale potrà essere rivista ulteriormente in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati e nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;
 - la dotazione organica dell'Ente risulta essere quella di cui all'**allegato A**), mentre il dato relativo al personale a tempo determinato è quello di cui all'**allegato B**); la consistenza del personale al 31 dicembre 2022 è riportata nell'**allegato C**);
- di DARE ATTO, inoltre, che il presente piano, nonché i suoi aggiornamenti, vanno inseriti nel Portale PIAO nel sito del Dipartimento della Funzione pubblica e nell'applicazione "Sico" sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze –Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- di TRASMETTERE copia del presente provvedimento alle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria ed alla R.S.U., ai sensi del vigente CCNL Funzioni locali;
- di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, vista la necessità di avviare tempestivamente le procedure di assunzione previste.

IL RESPONSABILE I SETTORE

F.to Dott.ssa Liliana Palmieri

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO e fatto proprio il documento istruttorio riportato, predisposto dal Funzionario responsabile del Settore “Affari generali ed istituzionali – Risorse umane – Servizi demografici”, Dott.ssa Liliana Palmieri;

RITENUTO dover procedere alla sua approvazione;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei conti ai sensi della normativa vigente in materia;

ACQUISITO il parere favorevole del Funzionario responsabile del Settore “Affari generali ed istituzionali – Risorse umane – Servizi demografici” in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come riportato e inserito in calce all’atto;

DATO ATTO che sulla proposta è stato acquisito il parere favorevole del Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, come riportato e inserito in calce all’atto;

CON VOTI favorevoli unanimi, resi dai presenti nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di DICHIARARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di INTEGRARE il PIAO 2023/2025, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 73 in data 28/04/2023, nella sezione “*Organizzazione e Capitale umano*”, e, in particolare, nella sottosezione “*Piano triennale dei fabbisogni di personale*”, con riferimento alla **annualità 2024**, prevedendo quanto segue:
 - copertura a tempo indeterminato, con orario a tempo pieno, di n. 1 posto di Istruttore amministrativo (ex categoria professionale C), nell’ambito dell’area degli Istruttori, nel Settore “Affari Generali ed Istituzionali – Risorse Umane – Servizi Demografici”, tramite espletamento della procedura di mobilità esterna volontaria ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., ovvero tramite scorrimento di graduatorie del Comune (laddove esistenti) o di altri enti, o tramite concorso pubblico, con modalità da valutare in base alla situazione contingente, in funzione della rapida copertura del posto, fermo restando che il dipendente dimissionario ha diritto alla conservazione del medesimo per il periodo di 6 mesi decorrente dal 1° ottobre 2023;
 - effettuazione delle seguenti progressioni verticali, ai sensi dell’articolo 13 comma 6 del CCNL del comparto Funzioni Locali 2019/2021:
 - n. 1 progressione verticale dall’Area degli Operatori esperti (ex categoria professionale B e B3) all’Area degli Istruttori (ex categoria professionale C), con profilo professionale tecnico, presso il Settore “Lavori Pubblici ed Ambiente – Servizi tecnici e manutentivi”;

- n. 1 progressione verticale dall'Area degli Istruttori (ex categoria professionale C) all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex categoria professionale D), con profilo professionale amministrativo, presso il Settore "Affari Generali ed Istituzionali – Risorse Umane – Servizi Demografici";
 - n. 1 progressione verticale dall'Area degli Istruttori (ex categoria professionale C) all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex categoria professionale D), con profilo professionale tecnico, presso il Settore "Urbanistica e Territorio – SUE";
- rinviano a successivo atto l'esatta individuazione dei profili professionali per i quali è prevista la progressione verticale e precisando quanto segue:
- le progressioni suddette dovranno essere finanziate mediante l'utilizzo di risorse determinate ai sensi dell'art. 1, comma 612, della L. n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022), in misura non superiore allo 0,55 % del monte salari dell'anno 2018, ai sensi dell'art 13, comma 8, del CCNL 2019/2021;
 - le procedure valutative per l'attribuzione delle progressioni suddette si svolgeranno sulla base di quanto contenuto in apposito regolamento da adottarsi nel rispetto delle modalità e delle prescrizioni contenute nell'art. 13, comma 7, del CCNL 2019/2021;
 - è necessario procedere alla costituzione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 79 del CCNL 2019/2021, in tempi utili all'espletamento della procedura suddetta entro il primo semestre 2024;
- attivazione o prosecuzione di una o più forme di lavoro flessibile previste dalla legge, per rispondere alle eventuali esigenze di supporto operativo ed amministrativo dei vari settori, al fine di garantire la continuità dei servizi ed il tempestivo assolvimento degli adempimenti di legge, nel rispetto dei limiti di spesa previsti, per l'attivazione del lavoro flessibile, dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 78/2010, che per questo Ente si traducono in un limite massimo di spesa annuale pari ad € 67.000,00, prevedendo, in particolare:
 - continuazione rapporto di lavoro a tempo determinato in corso con il dipendente matr. n. 564, in scadenza il 31 dicembre p.v., con il profilo di Istruttore informatico (ex categoria professionale C), nell'ambito dell'area degli Istruttori, con orario a tempo parziale al 50%, per n. 12 mesi, dal 01/01/2024 al 31/12/2024, al fine di fornire un supporto tecnico funzionale alla gestione informatizzata dei programmi in dotazione al Comando di Polizia Locale per gli adempimenti amministrativi connessi ai procedimenti sanzionatori;
 - somministrazione, da parte di agenzia interinale, di lavoro a tempo determinato di n. 1 unità di personale con il profilo di Istruttore amministrativo (ex categoria professionale C), nell'ambito dell'area degli Istruttori, con orario a tempo pieno, per n. 8 mesi, a decorrere da gennaio 2024, da destinare al Settore "Affari Generali ed Istituzionali – Risorse Umane – Servizi Demografici", nelle more della copertura del posto resosi vacante (sopra specificato), in prosecuzione della somministrazione in via di attivazione con decorrenza da novembre p.v.;
3. di PRECISARE che si prenderà atto del presente provvedimento all'interno del PIAO 2024/2026 e che, comunque, dovrà essere assicurata la coerenza dei suoi contenuti ai documenti di programmazione finanziaria, previsti a legislazione vigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni, che ne costituiscono il necessario presupposto;
4. di DARE ATTO che:

- la previsione delle risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano rispetta i limiti di cui al D.L. 30 aprile 2019, n. 34;
 - il piano rispetta i limiti di spesa del personale previsti dal comma 557 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006, quale spesa potenziale massima per la dotazione organica dell’Ente;
 - la Regione Marche ha autorizzato l’assunzione, per esigenze connesse al sisma, di n. 7 unità a tempo pieno, con copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 50-*bis* del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii., nel limite di spesa *pro capite* pari ad € 41.428,57, delle quali n. 5 unità sono state stabilizzate e n. 2 sono attualmente coperte fino al 31 dicembre 2023 (come specificato nell’allegato “B”), prevedendo fin da ora, purché sussistano le condizioni normative ed economiche, la proroga dei rapporti di lavoro in essere;
 - l’Ente è stato autorizzato ad assumere n. 1 unità a tempo pieno e determinato, con copertura finanziaria nel limite di spesa *pro capite* pari ad € 41.428,57, sulla base dell’Ordinanza PNC (Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR) n. 17 del 14 aprile 2022, articolo 5, comma 3, lettera a) e del decreto n. 376 del 3 agosto 2022 del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori colpiti dall’evento sismico del 24 agosto 2016, e che il posto è attualmente coperto fino al 31 dicembre 2023 (come specificato nell’allegato “B”), prevedendo fin da ora, purché sussistano le condizioni normative ed economiche, la proroga del rapporto di lavoro in essere;
 - per l’attuazione degli interventi finanziati dal PNRR, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 80/2021 (convertito, con modificazioni, in legge 113/2021), è prevista l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato, sulla base di quanto previsto in ogni singolo progetto, come specificato nell’allegato “B” al presente atto;
 - le risorse umane ed economiche per la gestione dell’emergenza ucraina, in virtù dell’accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 L. n. 241/1990, sono stabilite secondo le indicazioni dettate dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Macerata e che la relativa convenzione è stata prorogata fino al 31/12/2023 con deliberazione di Giunta comunale n. 61 del 13/04/2023;
 - la programmazione del fabbisogno del personale potrà essere rivista ulteriormente in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati e nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;
 - la dotazione organica dell’Ente risulta essere quella di cui all’**allegato A)**, mentre il dato relativo al personale a tempo determinato è quello di cui all’**allegato B)**; la consistenza del personale al 31 dicembre 2022 è riportata nell’**allegato C)**;
5. di DARE ATTO, inoltre, che il presente piano, nonché i suoi aggiornamenti, vanno inseriti nel Portale PIAO nel sito del Dipartimento della Funzione pubblica e nell’applicazione “Sico” sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze –Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
6. di TRASMETTERE copia del presente provvedimento alle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria ed alla R.S.U., ai sensi del vigente CCNL Funzioni locali;

Inoltre la Giunta comunale, riscontrata la sussistenza dei motivi d’urgenza, vista la necessità di avviare tempestivamente le procedure di assunzione previste, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to FRANCO CAPPONI

Il Vicesegretario Comunale
F.to Dott.ssa Liliana Palmieri

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49, C. 1, E 147-BIS, C. 1, D.LGS. N. 267/2000

In merito alla REGOLARITA' TECNICA esprime, per quanto di competenza, parere Favorevole
Treia, 23-10-2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Liliana Palmieri

In merito alla REGOLARITA' CONTABILE esprime, per quanto di competenza, parere: Favorevole
Treia, 23-10-2023

Il Responsabile di Ragioneria
F.to Dott. Luca Squadroni

Si certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 15-11-2023 al 30-11-2023 (articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69);
- viene contemporaneamente comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari con lettera protocollo n. 23831 ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Treia, 15-11-2023

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa Liliana Palmieri

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:

[] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);

[] decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 9 dello statuto (regolamenti comunali).

Treia, _____

Il Vicesegretario Comunale
F.to Dott.ssa Liliana Palmieri

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, _____

Il Vicesegretario Comunale
Dott.ssa Liliana Palmieri
